



## **CIRCOLARE n. 4/2026/SPI**

### ***Criteria e modalità per il riconoscimento del documento di "presa d'atto" quale "Documento Antincendio Esistente"***

VISTO l'articolo 23-bis del Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158, come novellato dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato 12 febbraio 2026 n.21 recante "*Modifiche al Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158 - Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 - Legge sulla prevenzione incendi*";

lo scrivente Servizio adotta la seguente circolare applicativa relativa ai criteri e alle modalità per il riconoscimento del documento di "presa d'atto" quale "Documento Antincendio Esistente" (di seguito, in breve, "DAE"), come definito dall'articolo 3, comma f *bis* del Decreto Delegato n.158/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **1. Criteri per il riconoscimento dei documenti di "presa d'atto"**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 4 *bis* del Decreto Delegato n.158/2023, i documenti di "presa d'atto" rilasciati nel tempo dalla Protezione Civile, sono ritenuti validi ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 22 del Decreto Delegato n.158/2023, come novellato dall'articolo 8 del Decreto Delegato n.21/2026, qualora vi siano tutti i seguenti requisiti:

- a) l'attività interessata sia "soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi" e, pertanto, ricompresa nell'allegato I del Decreto Delegato n.158/2023;
- b) l'attività interessata risulti già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto Delegato 8 agosto 2023 n.117, successivamente ratificato con il Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158;
- c) l'attività è esercitata in locali per i quali, secondo la normativa previgente, era stata rilasciata una "presa d'atto" che contemplava già l'attività all'interno dei locali stessi;
- d) sia stato rilasciato regolarmente un titolo edilizio abilitativo in sanatoria per i locali dell'attività soggetta riferito al documento di "presa d'atto" in questione;
- e) sia stata effettuata una visita tecnica presso l'attività da parte dei funzionari della Protezione Civile, a seguito di istanza di rilascio della "presa d'atto" da parte del tecnico incaricato;
- f) la visita tecnica abbia riguardato tutti i locali relativi all'attività soggetta e, quindi, non solo quelli interessati dal titolo edilizio in sanatoria;
- g) sia dimostrato l'effettivo adempimento di eventuali prescrizioni impartite durante la visita tecnica;
- h) sia stata prodotta la documentazione integrativa richiesta dal funzionario preposto.

#### **2. Modalità procedurale per il riconoscimento**

A seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, il tecnico incaricato potrà procedere alla presentazione degli adempimenti previsti dall'articolo 22 del Decreto Delegato n.158/2023, nelle modalità già previste, allegando all'istanza l'apposito modulo predisposto dal Servizio Prevenzione Incendi (SPI), debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile dell'attività, con allegati:

- copia digitale semplice del documento di "presa d'atto" in cui è richiamato il sopralluogo effettuato presso l'attività interessata;



- copia digitale semplice del verbale di visita tecnica, qualora rilasciato all'interessato.

La richiesta, formalizzata mediante il modulo predisposto dal Servizio, contiene:

- a) le generalità del responsabile dell'attività;
- b) la specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie;
- c) l'ubicazione dell'attività interessata (indirizzo, unità catastali);
- d) le informazioni inerenti al titolo edilizio in sanatoria (repertorio e data di consegna dell'istanza, data di autorizzazione/approvazione, data di rilascio del titolo edilizio);
- e) la dichiarazione di aver correttamente adempiuto alle eventuali prescrizioni impartite dal funzionario accertatore a seguito della visita tecnica;
- f) la dichiarazione di aver prodotto tutta la documentazione al Servizio di Protezione Civile, qualora richiesta dal funzionario incaricato, e l'indicazione del repertorio della pratica dove la stessa è inserita;
- g) la dichiarazione di non aver apportato modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio successivamente all'emissione della "presa d'atto".

Nei casi in cui il documento di "presa d'atto" sia riferito ad una sola porzione dei locali interessati dall'attività soggetta ma la parte restante risulti in possesso di uno o più DAE, è possibile procedere agli adempimenti di cui all'articolo 22 del Decreto Delegato n.158/2023 allegando la documentazione amministrativa rilasciata, tempo per tempo, ai fini della sicurezza antincendio, al fine di comprovare l'effettiva copertura di tutti i locali costituenti l'attività soggetta.

In tali casi e, in generale, in situazioni complesse, il tecnico incaricato deve redigere una relazione tecnica contenente:

- informazioni generali sull'oggetto di sanatoria (ubicazione, riferimenti catastali ed urbanistici, ecc.)
- informazioni sul titolo edilizio in sanatoria (repertorio e data di consegna dell'istanza, data di autorizzazione/approvazione, data di rilascio del titolo edilizio);
- indicazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie;
- informazioni sull'istanza volta ad ottenere il documento di "presa d'atto" (repertorio e data di consegna dell'istanza, data del rilascio del documento, ecc.);
- indicazioni sul sopralluogo effettuato: data, esito, eventuali prescrizioni fornite, nuova documentazione prodotta, ecc.).

La predetta relazione potrà eventualmente sostituire gli allegati al modulo di richiesta.

Al fine del buon esito del riconoscimento e dell'accettazione dell'istanza relativa all'adempimento richiesto, i funzionari tecnici del Servizio Prevenzione Incendi (SPI) si rendono disponibili ad effettuare una valutazione preventiva della documentazione.

Prima del riconoscimento della "presa d'atto" quale DAE, il SPI può svolgere visite tecniche presso i locali dell'attività.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale del SPI telefonando al numero 0549-887088, oppure inviando una e-mail all'indirizzo [spi@pa.sm](mailto:spi@pa.sm).



Allegati

- *Modulo di istanza di riconoscimento del documento di "presa d'atto" come documento antincendio esistente (DAE)*

San Marino, 23 marzo 2026/1725 d.f.R

**dott. Fabrizio Marcucci**

Esperto Tecnico SPI

**ing. Pietro Falcioni**

Capo della Protezione Civile